

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

È un prodotto destinato all'assicurazione di beni materiali (fabbricati, arredamento, attrezzature, macchinari, impianti, merci, cristalli ecc.) relativi al settore rischi civili in generale, alle attività artigianali e piccole realtà industriali.

Il contratto prevede la copertura Incendio e altri danni ai beni, che riguarda principalmente l'indennizzo dei danni materiali e diretti ai beni assicurati derivanti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio.



Che cosa è assicurato?

Garanzie obbligatorie

Fabbricato

Garanzie facoltative

Macchinario, attrezzature, arredamento

Merci

Ricorso Terzi

Condizioni sempre operanti

Rischio locativo

Ricorso locatari

Buona fede

Anticipo indennizzi

Rinuncia alla rivalsa

Diminuzione di valori

Esistenza di infiammabili, merci speciali, esplosivi

Parificazione danni

Fabbricati in comproprietà o in condominio

Universalità

Compensazione fra partite

Indennizzi separati

Modifiche e trasformazioni

Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.



Che cosa non è assicurato?

- × La copertura incendio resta esclusa se non rientra nella definizione di: "combustione, con fiamma, di benimateriali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi".



Ci sono limiti di copertura?

- ! Il contratto non prevede periodi di carenza. Le garanzie decorrono dalle ore 24,00 del giorno in cui è stato pagato il premio.
- ! Rimangono a carico del Contraente lo scoperto percentuale e relativa franchigia minima indicati sulla scheda di polizza.
- ! Relativamente agli indennizzi/risarcimenti pagati, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1916 c.c.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione è valida nell'ambito del territorio italiano.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e la decadenza della prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene in via anticipata con periodicità annuale. E' prevista la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, con aumento del 3% del premio stesso.

Il contratto NON prevede meccanismi di indicizzazione del premio.

I tassi e i premi indicati in polizza sono comprensivi di imposte.

Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, con la clausola di non trasferibilità, intestati alla Società oppure all'Intermediario assicurativo espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario su c/c intestato alla Società o all'Intermediario Assicurativo espressamente in tale qualità;
- bancomat o carta di credito/debito, se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- denaro in contanti sino al limite consentito dalla vigente normativa in materia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 della data di effetto indicata in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

CONDIZIONE SOSPENSIVA

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c.

Il contratto viene proposto con tacito rinnovo annuale.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere risolto da entrambe le parti mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza.

Salve le limitazioni derivanti da vincoli in favore di Terzi, per i contratti stipulati per una durata superiore a 5 anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata (1° comma art. 1899 Codice Civile, come modificato dall'art. 21 Legge n°99/2009).

Inoltre, sia il Contraente che la Società hanno la facoltà, in caso di sinistro e con un preavviso di 30 giorni, di recedere dal contratto dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.

Assicurazione Incendio e altri danni ai beni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

REVO Insurance S.p.A.

REVO

Protezione Incendio

Data di aggiornamento: 01/07/2023

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - tel. 02 92885700

Sito Internet: www.revoinsurance.com

PEC: revo@pec.revoinsurance.com

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 di REVO Insurance S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a euro 209.896.150, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 6.680.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 203.216.150.

La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2022 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) di cui all'articolo 216-novies del CAP è disponibile nel sito della Compagnia (www.revoinsurance.com) nella sezione Investor Relations.

Il Requisito patrimoniale di solvibilità di REVO Insurance S.p.A. ammonta a euro 52.896.561, il Requisito patrimoniale minimo a euro 14.651.514 e i Fondi propri ammissibili alla loro copertura euro 142.702.920.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 269,8%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 269,3%.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

L'impegno della Compagnia è rapportato alle somme assicurate per singola garanzia concordate con il contraente.

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate anche se di proprietà di terzi, anche se all'aperto ma nell'ambito dell'area di pertinenza dell'esercizio, derivanti da:

1. Incendio
2. Fulmine
3. Scoppio, esplosione ed implosione, non causati da ordigni esplosivi
4. Caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate
5. Caduta di ascensori e montacarichi
6. Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso all'Assicurato od al Contraente, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua
7. Onda sonora, determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica



Che cosa è assicurato?

La Società indennizza altresì:

8. Danni consequenziali, intendendosi per tali i danni materiali causati alle cose assicurate da:

- sviluppo di fumi, gas e vapori;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi;

purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per eventuali estensioni di garanzia;

9. Guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;

10. Rottura di lastre, di pertinenza dell'azienda e/o delle parti di fabbricato di uso comune, con esclusione dei danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori straordinari, nonché dei danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature.

11. Fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, subiti da:

- a) macchine ed impianti elettrici costituenti parte dei fabbricati o del macchinario dell'azienda;
- b) apparecchiature elettroniche e macchine d'ufficio in genere, apparecchi e circuiti elettronici al servizio di macchinari ed impianti.

Limitatamente ai sinistri che abbiano colpito gli elaboratori elettronici, i danni conseguenti alla perdita di dati o al danneggiamento di programmi in licenza d'uso sono liquidati fino al massimo del 25% dell'importo indennizzabile per i danni diretti sofferti dalle macchine.

Si intendono esclusi i danni alle lampadine elettriche, a valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte nonché i danni dovuti a manomissione, modifiche o riparazioni non rientranti nella normale manutenzione; sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti ad usura e corrosione e quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o l'installatore.

12. Acqua condotta, fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici e termici esistenti nel fabbricato assicurato.

Si intendono esclusi i danni derivanti da gelo, acqua piovana, umidità, stillicidio, traboccamento, rigurgito e rottura di fognature nonché i danni alle merci poste in locali interrati o seminterrati e collocati ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

13. Ricerca guasti, spese di ricerca e riparazione del guasto a seguito di danno indennizzabile ai termini di cui al precedente punto 12. Acqua condotta, comprese le spese per il ripristino delle parti di fabbricato necessariamente demolite per permettere la riparazione. Le garanzie di cui ai punti 12. Acqua condotta e 13. Ricerca guasti, sono soggette a franchigia unica (indicata nel frontespizio di polizza)

14. Eventi sociopolitici, scioperi, sommosse e tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere:

Sono esclusi i danni:

- a) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
 - b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
 - c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
15. Eventi atmosferici, uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento e cose da esso trascinate, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile, in zona, su una pluralità di enti.

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra;
- b) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

c) subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture esimili;
- baracche in legno o plastica, e quanto in esse contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- manufatti a base di cemento, fibro-cemento, cemento-amianto e simili o di materia plastica e similari per effetto di grandine.

16. Sovraccarico di neve, accumulo di neve sui tetti che provochi crollo totale o parziale degli stessi o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

Sono esclusi i danni causati:

- da valanghe o slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
- a fabbricati non conformi alle vigenti norme in materia di sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;



Che cosa è assicurato?

- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
 - ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
 - a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.
17. Merci in refrigerazione, danni materiali subiti da alimenti in refrigerazione, a causa di anormale produzione e distribuzione del freddo in conseguenza ad eventi garantiti dalla presente sezione di polizza.

Si intendono esclusi i danni da sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica da parte dell'ente di produzione e distribuzione a qualsiasi causa dovuti; si intendono altresì esclusi i danni conseguenti ad interruzioni di durata inferiore alle 12 ore continuative.

18. Spese di demolizione e sgombero, spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro (con esclusione comunque sia dei residui rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, sia di quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni).

19. Spese di ricollocamento, spese di rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto, nel caso in cui la sua rimozione si rendesse indispensabile per eseguire le riparazioni al fabbricato.

20. Dispersione di liquidi conseguenti a rotture o guasti accidentali di recipienti di capacità non inferiore a 100 litri.

Si intendono esclusi i danni conseguenti a stillicidio per corrosione, usura od imperfetta tenuta dei contenitori.

21. Guasti macchine, guasti al macchinario ed alle attrezzature in conseguenza di urti accidentali, di errate manovre, di cedimento dei fabbricati o delle basi di appoggio, di errori nell'esecuzione di operazioni di pulizia o di ordinaria manutenzione.

Si intendono esclusi i danni dovuti ad usura, corrosione, inosservanza delle norme previste dal costruttore, dovuti a carenze od omessa manutenzione, occorsi in fase di prima installazione, di rimontaggio dopo riparazioni straordinarie. Sono inoltre esclusi i danni subiti dai veicoli semoventi avvenuti durante la circolazione ed i trasferimenti. I danni agli utensili intercambiabili sono indennizzabili solo qualora altre parti della macchina siano state contestualmente colpite da sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia.

22. Merci presso terzi, in ubicazione diversa da quella dell'azienda assicurata per lavorazioni o deposito temporaneo.

23. Merci presso fiere e mostre, esposizioni.

24. Guasti impianti automatici, guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni.

Si intendono esclusi:

- i danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi,
- prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- i danni derivanti da gelo;
- le spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.

25. Effetti personali dei dipendenti, indumenti ed effetti personali dei dipendenti trovatisi nei locali colpiti da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

26. Onorari dei periti incaricati dall'Assicurato per la determinazione del danno.

27. Onorari a consulenti, tecnici, architetti, ingegneri, progettisti e professionisti in genere, allo scopo di reintegrare le perdite subite. La Società rimborserà altresì all'Assicurato le spese di perizia eventualmente dallo stesso sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.

Garanzie obbligatorie

✓ Fabbricato

Si stima la spesa occorrente per la costruzione a nuovo delle parti distrutte o per il ripristino di quelle danneggiate, deducendo il valore dei residui. In entrambi i casi non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o da altri eventuali pregiudizi e comunque la Società non rimborserà somma superiore al doppio del valore commerciale del fabbricato al momento del sinistro.

La Società limita l'indennizzo in base al valore commerciale del fabbricato al momento del sinistro: se l'Assicurato non proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, sempreché non ne derivi aggravio alla Società, entro un anno dalla data del sinistro; se il valore allo stato d'uso del fabbricato assicurato al momento del sinistro sia o divenga inferiore al 50% del suo valore a nuovo, applicandosi in tal caso il disposto dell'art. 1909 C.C.

Garanzie facoltative

✓ Macchinario, Attrezzature, Arredamento

a **Costo di rimpiazzo** - si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento (relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato), comprese le spese di imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo nonché le imposte, comprese quelle doganali. In entrambi i casi non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o da altri eventuali pregiudizi e comunque la Società non rimborserà somma superiore al triplo del valore allo stato d'uso delle cose danneggiate al momento del sinistro;

b **Valore allo stato d'uso** - si stima la spesa necessaria per ricostruire o rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione ad età, deperimento, uso, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

✓ Merci

Valore allo stato d'uso - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento



Che cosa è assicurato?

del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. Da tale stima si deduce il valore ricavabile dai residui.

✓ Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della sezione Incendio.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett.a);
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi del vigente art. 2359 C.C.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

Garanzie sempre operanti

- ✓ Rischio locativo
- ✓ Ricorso locatari
- ✓ Buona fede
- ✓ Anticipo indennizzi
- ✓ Rinuncia alla rivalsa
- ✓ Diminuzione di valori
- ✓ Esistenza di infiammabili, merci speciali, esplosivi
- ✓ Parificazione danni
- ✓ Fabbricati in comproprietà o in condominio
- ✓ Universalità
- ✓ Compensazione fra partite
- ✓ Indennizzi separati
- ✓ Modifiche e trasformazioni

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

A3. FABBRICATI IN COSTRUZIONE

Prevede riduzione del premio a fronte di una limitazione di garanzia

OPZIONI SENZA PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

A8. ASSICURAZIONE SENZA TACITO RINNOVO

Prevede il reinserimento di condizione esclusa

A9. VINCOLO

Prevede l'inserimento del testo di vincolo riportato nelle Condizioni di Assicurazione

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

A1. RADDOPPIO LIMITI DI INDENNIZZO

Prevede aumento percentuale del premio a fronte di parametri più favorevoli per l'Assicurato

A2. RADDOPPIO LIMITI DI TOLLERANZA INFIAMMABILI

Prevede aumento percentuale del premio a fronte di parametri più favorevoli per l'Assicurato

A4. ACQUA PIOVANA

Prevede il reinserimento di condizione esclusa a fronte di un aumento percentuale del premio

A5. GELO

Prevede il reinserimento di condizione esclusa a fronte di un aumento percentuale del premio

A6. FUMO

Prevede il reinserimento di condizione esclusa a fronte di un aumento percentuale del premio

A7. ARCHIVI, MODELLI E SUPPORTI MAGNETICI

Prevede aumento percentuale del premio a fronte di parametri più favorevoli per l'Assicurato

|  Che cosa NON è assicurato? | |
|--|--|
| Rischi esclusi | <p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ A. verificatisi in occasione di atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra) insurrezione, esercizio di potere usurpato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, sequestri, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, salvo che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; ✗ B. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; ✗ C. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe, uragani ed altri sconvolgimenti della natura; ✗ D. causati con dolo e colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata; ✗ E. ai beni detenuti in leasing dall'Assicurato qualora già assicurati con altra polizza, salvo sia diversamente convenuto; ✗ F. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per quali è prestata l'assicurazione; ✗ G. alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; ✗ H. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. |

|  Ci sono limiti di copertura? | |
|---|--|
| <i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP</i> | |

|  Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | |
|--|---|
| Cosafare in caso di sinistro? | <p>Denuncia di sinistro: In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: Non vi sono prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da Enti/Strutture convenzionate con la Compagnia.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Non vi sono gestioni fornite direttamente all'Assicurato da altre Compagnie.</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952, 2 comma c.c.</p> |
| Dichiarazioni inesatte o reticenti | <i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP</i> |
| Obblighi dell'impresa | La Società, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento. |

|  Quando e come devo pagare? | |
|---|--|
| Premio | <i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP</i> |
| Rimborso | Il prodotto non prevede rimborsi di premio. Nel solo caso di recesso per sinistro esercitato da una delle parti, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. |

|  Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
|---|---|
| Durata | <i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP</i> |
| Sospensione | <i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP</i> |

|  Come posso disdire la polizza? | |
|---|--|
| Ripensamento dopo la stipulazione | <i>Il prodotto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione</i> |
| Risoluzione | <i>Il prodotto non prevede casi di risoluzione del contratto da parte del contraente</i> |

| |
|---|
|  A chi è rivolto questo prodotto? |
| Il prodotto può essere proposto alle piccole e medie imprese |

| |
|---|
|  Quali costi devo sostenere? |
| La Compagnia, per il prodotto descritto nel presente documento informativo precontrattuale, riconosce all'intermediario a titolo di commissione una percentuale media pari al 20,68%. Tale percentuale è applicata sul premo imponibile pagato dal contraente. |

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|----------------------------------|--|
| All'impresa assicuratrice | <p>Il soggetto che si reputi insoddisfatto con riferimento al contratto può presentare reclamo alla Compagnia; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione di contratto.</p> <p>I reclami vanno inviati a: REVO Insurance S.p.A. - Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Monte Rosa, n. 91 – 20149 Milano; <input type="checkbox"/> per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@revoinsurance.com; <input type="checkbox"/> per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@pec.revoinsurance.com <input type="checkbox"/> per fax al numero: 02/92885749. <p>La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p> <p>Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui la Compagnia si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, si provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>Nel caso di reclami concernenti il comportamento dei Broker e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull'Intermediario interessato.</p> <p>Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati a REVO Insurance S.p.A., la stessa provvederà a trasmetterli al broker interessato dandone contestuale notizia al reclamante.</p> |
| All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21-00187 Roma, fax 06.42133206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it |

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

| | |
|--|---|
| Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | <p>Arbitrato: La valutazione e la quantificazione del danno è concordato direttamente tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'Impresa di Assicurazione ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.</p> <p>In caso di disaccordo tra i Parti, il Contraente può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento dei sistemi conciliativi previsti a livello normativo o convenzionale oppure, in alternativa ed anche prima del disaccordo, su richiesta di una di essi le Parti possono convenire di rimettersi alla procedura di arbitrato.</p> <p>Qualora si convenga tra le Parti di perseguire la procedura di arbitrato, le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.</p> <p>Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.</p> |

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. AREA PERSONALE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

(ai sensi dell'art. 27 del Regolamento IVASS n° 41 del 02/08/2018)

COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

“PROTEZIONE INCENDIO”

*Il prodotto è stato redatto secondo le linee-guida del tavolo tecnico ANIA –
ASSOCIAZIONI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
per contratti semplici e chiari*

Data aggiornamento: 21/11/2023



PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA



INDICE

| | |
|--|-----------|
| GLOSSARIO | 2 |
| NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA | 5 |
| SEZIONE I – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE | 7 |
| ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO | 7 |
| ART. 2 – ALTRE ASSICURAZIONI | 7 |
| ART. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA | 7 |
| ART. 4 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE | 7 |
| ART. 5 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO | 7 |
| ART. 6 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO | 7 |
| ART. 7 – PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE | 7 |
| ART. 8 – ONERI FISCALI | 7 |
| ART. 9 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI | 7 |
| ART. 10 – ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE | 7 |
| ART. 11 – FORO COMPETENTE | 7 |
| ART. 12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE | 7 |
| SEZIONE II – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO | 8 |
| ART. 13 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE | 8 |
| ART. 14 – ESCLUSIONI | 10 |
| SEZIONE III – GARANZIE FACOLTATIVE | 11 |
| SEZIONE IV – GARANZIE SEMPRE OPERANTI | 11 |
| SEZIONE V – CONDIZIONI OPZIONALI | 14 |
| SEZIONE VI – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO | 16 |
| ART. 15 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO | 16 |
| ART. 16 – ISPEZIONE E CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE | 16 |
| ART. 17 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA | 16 |
| ART. 18 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO | 16 |
| ART. 19 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO | 16 |
| ART. 20 – MANDATO DEI PERITI | 17 |
| ART. 21 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO | 17 |
| ART. 22 – ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA PROPORZIONALE | 18 |
| ART. 23 – LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO | 18 |
| ART. 24 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO | 18 |
| ART. 25 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO | 18 |
| SEZIONE VII – SCOPERTI, FRANCHIGIE E SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO | 19 |
| ART. 26 – DELIMITAZIONI | 19 |
| ART. 27 – FRANCHIGIA ASSOLUTA | 19 |
| ALLEGATO 1 – MODULO DENUNCIA SINISTRO INCENDIO | 20 |

Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo e di prestare particolare attenzione alle condizioni in grassetto, che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato.

(art.166, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private)



GLOSSARIO

Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Apparecchiature elettroniche – Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; personal computer ed elaboratori elettronici; macchine per ufficio; fatturatrici, pese e registratori di cassa; macchine ed impianti di segnalazione e di allarme; apparecchi per telefonia e trasmissione di voce e dati. **Sono esclusi: apparecchi portatili e quelli installati su veicoli; apparecchi di qualsiasi tipo in vendita o riparazione; porta dati esterni quali schede, dischi, software.**

Archivi – Documenti, registri, disegni; microfilm, fotocolor; schede e supporti magnetici, dischi, nastri per macchine meccanografiche, per elaboratori e per calcolatori elettronici.

Armadi fuoco resistenti – Mobili metallici corredati da certificato comprovante le caratteristiche di resistenza al fuoco, al fumo e al calore, non inferiore a 30 minuti.

Assicurato – Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione – Il contratto di assicurazione.

Assicurazione a Primo rischio assoluto – Forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della Somma Assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C., qualunque sia al momento del sinistro il valore complessivo delle cose esistenti nei locali dell'azienda.

Assicurazione a Valore Intero – Forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del sinistro, venga accertato un valore esistente superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'art. 1907 C.C. (Regola proporzionale).

Atti vandalici e dolosi – Atti intenzionalmente compiuti da terzi allo scopo di arrecare danno.

Attrezzature ed arredamento – Mobili ed arredamento, serbatoi metallici e tubazioni; cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti, archivi, quadri, arazzi, statue, raccolte scientifiche.

Autocombustione – Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.

Azienda – Impresa artigiana e/o industriale, compresi gli eventuali magazzini, uffici, abitazioni, servizi aziendali e minori dipendenze, organizzata per la lavorazione, produzione, installazione e manutenzione di merci e manufatti con eventuale reparto interno per la vendita (spaccio) dei beni prodotti dall'impresa, la cui ubicazione e descrizione dell'attività è riportata in polizza.

Contenuto – Tutto quanto inerente l'attività dichiarata, anche se di proprietà di terzi, risultante dalle definizioni di Apparecchiature elettroniche, Attrezzature ed arredamento, Macchinario, Merci.

Contraente – Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

Esplosivi – Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati tali dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione – Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato – Intera costruzione edile costituente l'insieme dei locali adibiti all'esercizio dell'attività assicurata, compresi uffici, e tutte le opere murarie di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, scale mobili, affreschi e statue non aventi valore artistico, tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti, soffittature e controsoffittature, moquette, parquet, soppalchi, dipendenze e pertinenze, compresi gli spazi tenuti a giardino, **purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi adiacenti**, quali box o garage ad uso privato, tettoie, muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate e cancelli manovrabili anche elettricamente.

Costituisce parte del fabbricato l'eventuale abitazione dell'Assicurato e/o custode ubicata nell'ambito dell'azienda assicurata. Qualora l'assicurazione sia riferita a porzione di fabbricato questa comprende anche la quota delle parti di fabbricato costituente proprietà comune.

Fenomeno elettrico – Corto circuito, variazioni di corrente o di tensione, correnti e scariche elettriche, arco voltaico, escluse le interruzioni di erogazione dell'energia elettrica.

Fissi ed infissi – Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed areazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia – La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto – Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Implosione – Repentino cedimento di contenitori o tubazioni per difetto di pressione interna di fluidi o eccesso di pressione esterna.

Incendio – Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.



Incombustibili – Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo – La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro per i danni direttamente subiti dall'Assicurato.

Infiammabili – Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 allegato V.

Lastre – Lastre piane e curve fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, esistenti nei locali dell'esercizio, stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese iscrizioni e decorazioni, lastre di marmo destinate a ripiani (**escluse quelle per pavimentazioni e rivestimenti**), insegne luminose e non, anche di materia plastica purché rigida, stabilmente ancorate o fissate al fabbricato, **esclusi in ogni caso i lucernari e le lastre ed insegne aventi valore artistico od affettivo**.

Macchinario – Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, nonché di traino e di trasporto (**non iscritti al P.R.A.**), impianti di segnalazione e comunicazione, connessioni tra le singole macchine, attrezzatura ed arredamento industriale dei depositi e delle dipendenze, **escluso quanto definito come apparecchiature elettroniche**.

Macchine Mordenti - Impianto di aspirazione

- *Macchine mordenti il legno*: macchine utensili i cui scarti di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 KW.
- *Impianto di aspirazione*: impianto collegato alle macchine mordenti il legno per il trasporto continuo dei cascami di lavorazione in appositi contenitori adatti alla raccolta.

Merci – Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed esclusi *Esplosivi, Infiammabili e Merci Speciali*.

Merci speciali – Si considerano convenzionalmente merci speciali: cellulose (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa od alveolare, scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). **Non si considerano invece merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito**.

Parti – Il Contraente e REVO Insurance S.p.A.

Polizza – Il documento che prova l'assicurazione.

Premio – La somma dovuta dal Contraente alla Società, quale corrispettivo per l'Assicurazione.

Risarcimento – La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro per i danni causati a terzi dall'Assicurato.

Scoperto – La parte del danno liquidato a termini di polizza che, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio – Repentino dirompersi di contenitori o tubazioni per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. **Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio**.

Sinistro – Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Stampi e simili – Stampi, modelli, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Strutture Categoria A – Fabbricato avente le seguenti strutture:

- strutture portanti verticali in cemento armato o laterizi;
- strutture portanti del tetto in cemento armato o laterizi, materiali incombustibili;
- pareti esterne e solai (separazione orizzontale tra i piani) in materiali incombustibili;
- copertura e relativo manto in materiali incombustibili.

È ammessa la presenza di materiali combustibili:

- nei solai e nei soppalchi, qualora non superiori al 25% della superficie totale dei piani;
- nelle strutture portanti del tetto per non oltre il 10% delle rispettive superfici;
- nelle pareti esterne e nella copertura e relativo manto per non oltre il 10% delle rispettive superfici;
- nei rivestimenti e nelle coibentazioni, purché non realizzate in materiale plastico espanso.

Strutture Categoria B – Fabbricato avente le seguenti strutture:

- strutture portanti verticali in materiali incombustibili;



strutture portanti del tetto in materiali incombustibili;
pareti esterne e solai (*separazione orizzontale tra i piani*) in materiali incombustibili;
copertura e relativo manto in materiali incombustibili.

È ammessa la presenza di materiali combustibili:

nei solai e nei soppalchi;

- nelle strutture portanti del tetto per non oltre il 35% delle rispettive superfici;
nelle pareti esterne e nella copertura e relativo manto per non oltre il 35% delle rispettive superfici;
nei rivestimenti e nelle coibentazioni.

Tetto – Copertura – Solai

Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, costituito dal *manto di copertura* e dalle relative strutture portanti (comprese orditura, tiranti, o catene)

- Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
- Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Valore a Nuovo (costo di ricostruzione o costo di rimpiazzo)

- Per il Fabbricato: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, stesse caratteristiche costruttive escluso soltanto il valore dell'area, senza tenere conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni circostanza concomitante.
- Per Macchinario, Attrezzature e arredamento: si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento (relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato), comprese le spese di imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo nonché le imposte, comprese quelle doganali.

Valore allo stato d'uso – La spesa necessaria per ricostruire o rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico, **al netto di un deprezzamento stabilito in relazione ad età, deperimento, uso, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.**

Società – REVO Insurance S.p.A.



NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA

CODICE CIVILE

Art. 1341 – Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1469 BIS – Contratti del consumatore

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.

Art. 1588 – Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 – Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 – Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1891 – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui [1890] o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo.

All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.

Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 – Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.



Art. 1898 – Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto.

Art. 1899 – Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901 – Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1909 – Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose

L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.

Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 – Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2359 – Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.



SEZIONE I – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART.2 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio.

L'esistenza di altre assicurazioni deve invece essere comunicata dal Contraente o dall'Assicurato in caso di sinistro, dandone avviso, ai sensi dell'art. 1913 C.C., a tutti gli assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C., richiedendo a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo dovuto esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART.3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto alle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è quindi interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate.

ART.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

ART.5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o PEC, di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1898 C.C.**

ART.6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART.7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

Salvo il caso in cui in polizza sia espressamente escluso il tacito rinnovo del contratto, **in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.**

Salve le limitazioni derivanti da vincoli in favore di Terzi, per i contratti stipulati per una durata superiore a 5 anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di **60 giorni** e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata (1° comma art. 1899 Codice Civile, come modificato dall'art. 21 Legge n°99/2009).

ART.8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART.9 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

ART.10 ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

La presente assicurazione non è sostitutiva di eventuali assicurazioni obbligatorie per legge, ma opera in aggiunta ad esse.

ART.11 FORO COMPETENTE

Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato.

ART.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

▣ Capitolo 1 – Oggetto dell'assicurazione

ART.13 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i **danni materiali e diretti** alle cose assicurate

- anche se di proprietà di terzi,
 - anche se all'aperto ma nell'ambito dell'area di pertinenza dell'esercizio,
- derivanti da:

1. **Incendio**

2. **Fulmine**

3. **Scoppio, esplosione ed implosione, non causati da ordigni esplosivi**

4. **Caduta di aeromobili**, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate

5. **Caduta di ascensori e montacarichi**

6. **Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso all'Assicurato o al Contraente**, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua

7. **Onda sonora**, determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica

La Società indennizza altresì:

8. **Danni consequenziali**, intendendosi per tali i danni materiali causati alle cose assicurate

- da: sviluppo di fumi, gas e vapori;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi;

purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per eventuali estensioni di garanzia;

9. **Guasti causati** alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;

10. **Rottura di lastre**, di pertinenza dell'azienda e/o delle parti di fabbricato di uso comune, **con esclusione dei danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori straordinari, nonché dei danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature.**

11. **Fenomeni elettrici**, qualunque sia la causa che li ha provocati, subiti da:

a) macchine ed impianti elettrici costituenti parte dei fabbricati o del macchinario dell'azienda;

b) apparecchiature elettroniche e macchine d'ufficio in genere, apparecchi e circuiti elettronici al servizio di macchinari ed impianti.

Limitatamente ai sinistri che abbiano colpito gli elaboratori elettronici, i danni conseguenti alla perdita di dati o al danneggiamento di programmi in licenza d'uso sono liquidati fino al massimo del 25% dell'importo indennizzabile per i danni diretti sofferti dalle macchine.

Si intendono esclusi i danni alle lampadine elettriche, a valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte nonché i danni dovuti a manomissione, modifiche o riparazioni non rientranti nella normale manutenzione; sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti ad usura e corrosione e quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o l'installatore.

12. **Acqua condotta**, fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici e termici esistenti nel fabbricato assicurato.

Si intendono esclusi i danni derivanti da gelo, acqua piovana, umidità, stillicidio, traboccamento, rigurgito e rottura di fognature nonché i danni alle merci poste in locali interrati o seminterrati e collocati ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

13. **Ricerca guasti**, spese di ricerca e riparazione del guasto a seguito di danno indennizzabile ai termini di cui al precedente punto 12. **Acqua condotta**, comprese le spese per il ripristino delle parti di fabbricato necessariamente demolite per permettere la riparazione. Le garanzie di cui ai punti 12. **Acqua condotta** e 13. **Ricerca guasti**, sono soggette a franchigia unica (indicata nel frontespizio di polizza)

14. **Eventi sociopolitici**, scioperi, sommosse e tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere e ciò a parziale deroga dell'ART.14-ESCLUSIONI lettera a).

Sono esclusi i danni:

a) **Di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi;**



- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

15. Eventi atmosferici, uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento e cose da esso trascinate, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile, in zona, su una pluralità di enti e ciò a parziale deroga dell'ART.14- ESCLUSIONI lettera c).

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra;

b) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

c) subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendostrutture e simili;
- baracche in legno o plastica, e quanto in esse contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- manufatti a base di cemento, fibro-cemento, cemento-amianto e simili od di materia plastica e similari per effetto di grandine.

16. Sovraccarico di neve, accumulo di neve sui tetti che provo chi crollo totale o parziale degli stessi o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

Sono esclusi i danni causati:

- da valanghe o slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
- a fabbricati non conformi alle vigenti norme in materia di sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

17. Merci in refrigerazione, danni materiali subiti da alimenti in refrigerazione, a causa di anormale produzione e distribuzione del freddo in conseguenza ad eventi garantiti dalla presente sezione di polizza.

Si intendono esclusi i danni da sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica da parte dell'ente di produzione e distribuzione a qualsiasi causa dovuti; si intendono altresì esclusi i danni conseguenti ad interruzioni di durata inferiore alle 12 ore continuative.

18. Spese di demolizione e sgombero, spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro (con esclusione comunque sia dei residui rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, sia di quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni).

19. Spese di ricollocamento, spese di rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto, nel caso in cui la sua rimozione si rendesse indispensabile per eseguire le riparazioni al fabbricato.

20. Dispersione di liquidi conseguenti a rotture o guasti accidentali di recipienti di capacità non inferiore a 100 litri.

Si intendono esclusi i danni conseguenti a stillicidio per corrosione, usura od imperfetta tenuta dei contenitori.

21. Guasti macchine, guasti al macchinario ed alle attrezzature in conseguenza di urti accidentali, di errate manovre, di cedimento dei fabbricati o delle basi di appoggio, di errori nell'esecuzione di operazioni di pulizia o di ordinaria manutenzione.



Si intendono esclusi i danni dovuti ad usura, corrosione, inosservanza delle norme previste dal costruttore, dovuti a carente od omessa manutenzione, occorsi in fase di prima installazione, di rimontaggio dopo riparazioni straordinarie. Sono inoltre esclusi i danni subiti dai veicoli semoventi avvenuti durante la circolazione ed i trasferimenti. I danni agli utensili intercambiabili sono indennizzabili solo qualora altre parti della macchina siano state contestualmente colpite da sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia.

22. Merci presso terzi, in ubicazione diversa da quella dell'azienda assicurata per lavorazioni o deposito temporaneo.

23. Merci presso fiere e mostre, esposizioni.

24. Guasti impianti automatici, guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni.

Si intendono esclusi:

- i danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- i danni derivanti da gelo;
- le spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.

25. Effetti personali dei dipendenti, indumenti ed effetti personali dei dipendenti trovantisi nei locali colpiti da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

26. Onorari dei periti incaricati dall'Assicurato per la determinazione del danno, in conformità di quanto disposto dall'ART.19-PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO.

27. Onorari a consulenti, tecnici, architetti, ingegneri, progettisti e professionisti in genere, allo scopo di reintegrare le perdite subite. La Società rimborserà altresì all'Assicurato le spese di perizia eventualmente dallo stesso sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale (vedere ART.19-PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO)

Capitolo 2 – Limiti ed esclusioni dell'assicurazione

ART.14 – ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, esercizio di potere usurpato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, sequestri, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, salvo che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe, uragani ed altri sconvolgimenti della natura;
- d) causati con dolo e colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) ai beni detenuti in leasing dall'Assicurato qualora già assicurati con altra polizza, salvo sia diversamente convenuto;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.



SEZIONE III - GARANZIE FACOLTATIVE

VALIDE SE INDICATO IN POLIZZA IL MASSIMALE ED IL RELATIVO PREMIO

RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della sezione Incendio.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi del vigente art. 2359 C.C.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

SEZIONE IV – CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

P1 – RISCHIO LOCATIVO

Se l'assicurazione del fabbricato è prestata per il rischio locativo, la Società risponde, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C. e secondo le norme di liquidazione previste dalle Condizioni di Assicurazione, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio od altro evento garantito dalla polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo.

Qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini delle Norme che regolano l'assicurazione, troverà applicazione il disposto *DELL'ART.22-ASSICURAZIONE PARZIALE – DEROGA ALLA PROPORZIONALE*.

P2 – RICORSO LOCATARI

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato nelle sue qualità di locatore dei fabbricati descritti in polizza, risponde, secondo le condizioni di assicurazione e fino alla concorrenza di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o dagli altri eventi previsti dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato stesso, alle cose mobili di proprietà dei locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere. Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.



P3 – BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comportano decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede e non interessino le caratteristiche fondamentali e durevoli del rischio.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

P4 – ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al **50%** dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.**

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a **€ 500.000,00** qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

P5 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllate, consociate e collegate;
- i clienti ed i fornitori

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

P6 – DIMINUIZIONE DI VALORI

Si conviene tra le parti che, in caso di documentata diminuzione di valori assicurati, la riduzione di premio decorrerà dal giorno successivo all'avvenuta comunicazione e la Società rimborserà la corrispondente parte di premio imponibile pagata e non goduta.

P7 – ESISTENZA DI INFIAMMABILI, MERCI SPECIALI, ESPLODENTI

È tollerata l'esistenza di:

- infiammabili in quantità non superiore ai **500 kg**, nonché di quelli in serbatoi completamente interrati o in serbatoi di veicoli per alimentazione del relativo propulsore o ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate;
- merci speciali in quantità non superiore ai **300 kg**;
- esplosivi, in quantità non superiore a **3 kg**.

Detti limiti si intendono raddoppiati qualora richiamata in polizza – nella sezione Incendio – la Condizione Opzionale A2. Eventuali eccedenze rispetto alle tolleranze sopra indicate dovranno essere esplicitamente dichiarate in polizza.

P8 – PARIFICAZIONE DANNI

Si conviene di considerare parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dal Contraente o dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso, sia esso incendio o uno degli altri eventi assicurati con la polizza, purché non arrecati inconsideratamente, fermo quanto disposto *dall'ART.23 – LIMITEMASSIMO DI INDENNIZZO*.

P9 – FABBRICATI IN COMPROPRIETA' O IN CONDOMINIO

L'assicurazione della porzione di fabbricato indicato in polizza comprende anche la quota ad essa relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

P10 – UNIVERSALITÀ

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, fatta eccezione per l'area dello stesso. In caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto del complesso deve ritenersi tutto assicurato, e qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "**Macchinario**".



P11 – COMPENSAZIONE FRA PARTITE

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore per le quali, secondo l'art. 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione, colpite o no dal sinistro;
- 2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
- 3) la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento.

P12 – INDENNIZZI SEPARATI

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'ART.23-LIMITEMASSIMO DI INDENNIZZO a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto ART.23, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Qualora venga messo in atto quanto stabilito al presente articolo, sarà priva di efficacia la *Condizione Sempre Operante 4 – ANTICIPO INDENNIZZI*.

P13 – MODIFICHE E TRASFORMAZIONI

È facoltà dell'Assicurato, nell'ambito dello stabilimento, variare o modificare il complesso dei fabbricati ed impianti aggiungendo – se del caso – anche nuovi fabbricati ed impianti, che resteranno compresi nei valori assicurati, senza che il Contraente sia obbligato a darne avviso alla Società, fermo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Ciò sempreché non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati e/o aggravata la natura delle lavorazioni quali indicate nella presente polizza e fermo restando le disposizioni di cui all'ART.24-PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.

In caso di modifica nei fabbricati e impianti e/o in caso di costruzione di nuovi fabbricati e/o di nuove installazioni di macchinari, l'assicurazione si intende prestata in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e parti di macchine, sia in opera che a piè d'opera sempre nell'ambito dello stabilimento.



SEZIONE V – CONDIZIONI OPZIONALI

VALIDE QUALORA SIANO RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI POLIZZA

A1. RADDOPPIO LIMITI DI INDENNIZZO

I limiti di indennizzo, per sinistro e per anno, indicati per le garanzie riportate nella TABELLA di cui al punto B dell'ART.26, si intendono raddoppiati (*fanno eccezione le garanzie indicate ai punti 14-Eventi sociopolitici, 15-Eventi atmosferici, 16-Sovraccarico di neve dell'ART.13 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE*)

A2. RADDOPPIO LIMITI DI TOLLERANZA INFIAMMABILI

I limiti di tolleranza per esistenza di infiammabili, merci speciali, esplosivi di cui alla *Condizione Sempre Operante 7 - ESISTENZA DI INFIAMMABILI, MERCI SPECIALI, ESPLODENTI*, si intendono raddoppiati.

A3. FABBRICATI IN COSTRUZIONE

La garanzia sui fabbricati in costruzione si intende prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili vengono scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:

- 1) vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte principalmente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso d'incendio;
- 2) non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 m³ (metri cubi);
- 3) non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;
- 4) non sia consentito di fumare.

A4. ACQUA PIOVANA

La Società indennizza, nei limiti indicati dall'ART. 26 TABELLA B, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione i danni:

- che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- a cose poste a meno di 12 cm. sul livello del pavimento dei locali.

A5. GELO

La Società indennizza, nei limiti indicati dall'ART. 26 TABELLA B, i danni materiali e diretti causati alle tubazioni al servizio dei fabbricati assicurati a seguito di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza, comprese le spese per demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura.

A6. FUMO

La Società indennizza, nei limiti indicati dall'ART. 26 TABELLA B, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto – non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose medesime, sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

A7. ARCHIVI, MODELLI E SUPPORTI MAGNETICI

La Società risponde, nei limiti indicati dall'ART. 26 TABELLA A, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di archivi, supporti magnetici, modelli e simili. **L'indennizzo verrà corrisposto soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostituite entro il termine di dodici mesi dal sinistro.**

A8. ASSICURAZIONE SENZA TACITO RINNOVO

A parziale deroga di quanto previsto dall'ART.7-PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE, viene stabilito che il presente contratto **non è soggetto a tacito rinnovo** e pertanto sarà valido fino alle ore 24 del giorno di Scadenza indicato in polizza.



A9. VINCOLO

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'Ente Vincolatario, e pertanto la Società si obbliga a:

- a) riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della sua apposizione;
- b) mantenere detto vincolo invariato anche sulle polizze che sostituiscono la presente;
- c) non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario, che il Contraente riconosce unico legittimato ai fini della liquidazione del danno;
- d) pagare esclusivamente all'Ente Vincolatario, anche in presenza di procedure concorsuali, qualsiasi indennizzo per sinistro, salvo i limiti e impedimenti di legge;
- e) comunicare tempestivamente all'Ente Vincolatario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale mancato pagamento del premio o delle rate di premio e considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione sino a quando siano trascorsi 15 giorni dalla data di consegna al destinatario della lettera di comunicazione predetta;
- f) accettare l'eventuale pagamento del premio o della rata di premio da parte dell'Ente Vincolatario;
- g) non apportare alla polizza alcuna variazione se non con il consenso scritto dell'Ente Vincolatario nonché comunicare a questi ogni circostanza che menomasse o potesse menomare la validità dell'assicurazione.



SEZIONE VI – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART.15 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o comunque diminuire il danno ai sensi dell'art. 1914 C.C., al quale si fa riferimento anche per il regolamento delle spese di salvataggio;
- b) darne avviso scritto alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
- c) rilasciare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce dei residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, fornendo la dimostrazione del rispettivo valore e mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in particolare, in caso di danno alle merci, fornire la documentazione contabile della movimentazione di magazzino;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

ART.16 – ISPEZIONE E CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

ART.17 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART.18 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART.19 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente tra la Società, o persona da questa incaricata, ed il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito: quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.



ART. 20 – MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15 OBBLIGHI INCASODISINISTRO;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 21 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 19 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, (da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti).

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART.21 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita indicata sulla scheda di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta in base alle regole seguenti:

- **Valore a Nuovo** - per fabbricato e, se convenuto, per macchinario, attrezzature e arredamento;
- **Valore allo stato d'uso** - per le merci e, se convenuto, per macchinario, attrezzature e arredamento.

Pertanto l'attribuzione del valore alle cose assicurate è definita secondo i seguenti criteri:

Fabbricati

Si stima la spesa occorrente per la costruzione a nuovo delle parti distrutte o per il ripristino di quelle danneggiate, deducendo il valore dei residui. **In entrambi i casi non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o da altri eventuali pregiudizi e comunque la Società non rimborserà somma superiore al doppio del valore commerciale del fabbricato al momento del sinistro.**

La Società limita l'indennizzo in base al valore commerciale del fabbricato al momento del sinistro:

- se l'Assicurato non proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, **sempreché non ne derivi aggravio alla Società, entro un anno dalla data del sinistro;**
- se il valore allo stato d'uso del fabbricato assicurato al momento del sinistro sia o divenga inferiore al 50% del suo valore a nuovo, applicandosi in tal caso il disposto dell'art. 1909 C.C.

Macchinario, attrezzature, arredamento

a) *Costo di rimpiazzo* - si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento (relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato), comprese le spese di imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo nonché le imposte, comprese quelle doganali. **In entrambi i casi non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o da altri eventuali pregiudizi e comunque la Società non rimborserà somma superiore al triplo del valore allo stato d'uso delle cose danneggiate al momento del sinistro;**

b) *Valore allo stato d'uso* - si stima la spesa necessaria per ricostruire o rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico, **al netto di un deprezzamento stabilito in relazione ad età, deperimento, uso, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.**

Merci ed eventuali altre cose assicurate

Valore allo stato d'uso - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i



corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. Da tale stima si deduce il valore ricavabile dai residui.

In tutti i casi si dovrà tener conto di eventuali limiti di indennizzo, franchigie, e scoperti fissati in polizza.

ART.22 – ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Salvo diversa indicazione (massimale o assicurazione a Primo rischio assoluto) l'assicurazione si intende stipulata a **valore intero**.

Se dalle stime fatte con le norme di cui all'ART.21-VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano - al momento del sinistro - del 15% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, aumentato del 15%.

ART.23 – LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART.24 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'ART.14-ESCLUSIONI lettera d).

Art.25 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al **60° giorno** dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata.

Il recesso intimato dalla Società ha efficacia dopo **30 giorni** da quello di ricevimento della raccomandata medesima. In tutti i casi, entro il **15° giorno** successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione del Contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



SEZIONE VII - SCOPERTI, FRANCHIGIE E SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO

ART.26 – DELIMITAZIONI

A. Per gli enti indicati nella tabella sottostante si intendono operanti i seguenti limiti di indennizzo:

| TABELLA A - DESCRIZIONE ENTI | LIMITE PER OGGETTO | LIMITE PER SINISTRO (1) |
|--|--------------------|-------------------------|
| Tappeti, arazzi, oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte | 10.000,00 | 20.000,00 |
| Denaro, carte valori e titoli di credito in genere ovunque riposti | - | 2.000,00 |
| Denaro, carte valori e titoli di credito in genere, riposti in cassaforte o armadi fuoco resistenti, purché chiusi | - | 10.000,00 |
| Materiale d'archivio, supporti informatici, modelli, disegni e stampe ovunque riposti | 5.000,00 | 10.000,00 |
| Materiale d'archivio, supporti informatici, modelli, disegni, riposti in cassaforte o armadi fuoco-resistenti, purché chiusi | 10.000,00 | 20.000,00 |

(1) IL LIMITE È DA INTENDERSI PER SINISTRO E PER ANNO ASSICURATIVO

B. Per le garanzie indicate nella tabella sottostante si intendono operanti i seguenti scoperti, franchigie e limiti di indennizzo:

| TABELLA B - DESCRIZIONE GARANZIA | Forma Assicurativa | ART.13 PUNTO | SCOPERTO % | LIMITE PER SINISTRO | LIMITE PER ANNO |
|----------------------------------|--------------------|--------------|------------|----------------------|-----------------|
| Acqua condotta | P.R.A. | 12 | - | 10.000,00 | 20.000,00 |
| Dispersione di liquidi | P.R.A. | 20 | - | 25.000,00 | 50.000,00 |
| Effetti personali dei dipendenti | P.R.A. | 25 | - | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Eventi atmosferici | V.I. | 15 | 10 | 70% Somma Assicurata | - |
| Eventi sociopolitici | V.I. | 14 | 10 | 70% Somma Assicurata | - |
| Fenomeni elettrici a) | P.R.A. | 11 | - | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Fenomeni elettrici b) | P.R.A. | 11 | - | 10.000,00 | 25.000,00 |
| Guasti impianti automatici | V.I. | 24 | - | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Guasti macchine | V.I. | 21 | 10 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Merci in refrigerazione | P.R.A. | 17 | 10 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| Merci presso fiere e mostre | V.I. | 23 | - | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Merci presso terzi | V.I. | 22 | - | 25.000,00 | 50.000,00 |
| Onorari a consulenti | P.R.A. | 27 | - | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Onorari dei periti | P.R.A. | 26 | - | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Ricerca guasti | V.I. | 13 | - | 5.000,00 | 10.000,00 |
| Rottura di lastre | P.R.A. | 10 | - | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Sovraccarico neve | V.I. | 16 | 10 | 50% Somma Assicurata | - |
| Spese di demolizione e sgombero | P.R.A. | 18 | - | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Spese di ricollocamento | P.R.A. | 19 | - | 10.000,00 | 20.000,00 |

CONDIZIONI OPZIONALI (valide se richiamate in polizza)

| | | | | |
|-------------------|---|----|-----------|-----------|
| A4. ACQUA PIOVANA | - | 10 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| A5. GELO | - | 10 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| A6. FUMO | - | 10 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Detti limiti (per Sinistro e per Anno) si intendono raddoppiati qualora richiamata in polizza la Condizione Opzionale "A1. RADDOPPIO DEI LIMITI DI INDENNIZZO"

FORMA ASSICURATIVA E LIMITE DI INDENNIZZO – Le garanzie sopra indicate (TABELLA B) sono prestate nella forma Assicurativa a P.R.A. (Primo rischio assoluto) oppure a V.I. (Valore Intero); il limite di indennizzo previsto per le garanzie, sia per sinistro che per anno, è da intendersi compreso entro il limite massimo delle Somme Assicurate previste in polizza, non in aumento allo stesso.

FRANCHIGIA – Le garanzie riepilogate nella TABELLA B, comprese le Condizioni Opzionali, sono soggette all'applicazione di uno scoperto percentuale con relativo minimo o franchigia assoluta prevista nel frontespizio di polizza.

ART.27 – FRANCHIGIA ASSOLUTA

In caso di sinistro, la Società corrisponderà l'indennizzo o il risarcimento dovuto a termini di polizza, sotto deduzione di una franchigia assoluta non inferiore a quella pattuita in polizza, che si intende pertanto operante quale minimo nel caso di applicazione di eventuale scoperto.



ALLEGATO 1 - MODULO DENUNCIA SINISTRO INCENDIO

Da inoltrare all'intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza o alla Compagnia.

| | |
|------------|------------|
| POLIZZA N. | CONTRAENTE |
|------------|------------|

CONTRAENTE - ASSICURATO

| | |
|--------------------------------|------|
| COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE | |
| INDIRIZZO | |
| TELEFONO | MAIL |

DANNEGGIATO

| | |
|--------------------------------|------|
| COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE | |
| INDIRIZZO | |
| TELEFONO | MAIL |

SINISTRO

| | |
|---|----------------|
| DATA SINISTRO | LUOGO SINISTRO |
| TIPO SINISTRO | |
| <input type="checkbox"/> Danni alla proprietà <input type="checkbox"/> Danni a terzi <input type="checkbox"/> Altra tipologia _____ | |
| DESCRIZIONE EVENTO | |
| | |
| | |
| DESCRIZIONE DANNI ALLA PROPRIETA' | |
| | |
| | |

ALLEGATI

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> Copia denuncia delle Autorità |
| <input type="checkbox"/> Richiesta del danneggiato |
| <input type="checkbox"/> Elenco descrittivo dei beni danneggiati |
| <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____ |

Data compilazione denuncia _____

Firma del Contraente _____